numero			Bellinzona
2581	mm	1	6 giugno 2018 / 78.18

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Cleto Ferrari
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 14 maggio 2018 n. 78.18
Parco Nazionale del Locarnese: si chiede chiarezza e trasparenza

Signor deputato,

ci riferiamo alla sua interrogazione del 14 maggio u.s. e di seguito rispondiamo alle domande poste dall'atto parlamentare.

1. **Come si giustifica il cambio radicale di posizione del Consiglio di Stato rispetto alla posizione critica del 2007, non assecondata dalla redazione finale dell'OPAR? Vi è stata una specie di rassegnazione o sono subentrate ragioni di ordine superiore?**

Il Consiglio di Stato, nella sua critica presa di posizione del 16 maggio 2007 all'indirizzo del DATEC sul progetto di Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (OPar), aveva chiesto concretamente alla Confederazione di rivedere le regole per il riconoscimento dei parchi, attenuandone la rigidità e rendendole più flessibili in modo da tener conto delle situazioni, delle realtà e dei contenuti specifici delle singole regioni.
La versione definitiva dell'OPar, approvata dal Consiglio federale il 7 novembre 2007 ed entrata in vigore il 1° dicembre 2007 dello stesso anno, fu presentata nell'ambito di una conferenza stampa indetta dal Dipartimento del territorio. In quell'occasione il Consigliere di Stato e Direttore del DT confermò con soddisfazione come fosse finalmente stato fatto un passo avanti determinante nella considerazione della posizione e delle realtà del Cantone Ticino, rispetto alle restrizioni inizialmente previste dall'OPar per i parchi nazionali.
In particolare alcune importanti revisioni del testo dell'OPar avevano tenuto conto delle rivendicazioni ticinesi per i parchi nazionali: la riduzione di un quarto della superficie minima della zona centrale, la garanzia della conservazione delle costruzioni e degli impianti esistenti nella zona centrale, la possibilità di introdurre deroghe per quanto riguarda l'uso del territorio e le attività dell'uomo nella zona centrale e la promozione dello sviluppo economico nella zona periferica.

2. **Dobbiamo considerare i territori destinati al PNL merce di scambio per assecondare gli impegni di accordi internazionali? Il Consiglio di Stato trova corretto che l'UFAM proceda come se la Convenzione delle Alpi fosse ratificata dalle Camere Federali mentre non lo è?**

Al Consiglio di Stato non risulta che esistono impegni di accordi internazionali da parte della Confederazione per la creazione di parchi nazionali. Si conferma inoltre che la Convenzione delle Alpi non è applicabile su territorio svizzero, in quanto non è mai stata ratificata dal Parlamento. In ogni caso essa - e in particolare il suo Protocollo Natura e Paesaggio - non rappresenterebbe una base legale per la creazione di parchi nazionali nel nostro paese, come confermatoci anche dall'UFAM.

3. **Vista la palese esitazione ad esibire il documento di approvazione federale della Carta del Parco è legittimo chiedersi se L'UFAM non abbia ancora redatto l'approvazione definitiva. Si attende forse l'esito della votazione per formulare un'approvazione che conterrà inevitabilmente riserve, condizioni e raccomandazioni che magari risulterebbero scomode ai molti cittadini che, ignari di queste manovre potrebbero aderire in totale buona fede?**

Per assicurarsi della conformità delle basi giuridiche (Piano direttore, Piano di utilizzazione cantonale e Regolamento della zona centrale) con i requisiti del parco nazionale, il Cantone ha già sottoposto gli strumenti citati ai servizi federali competenti. La Carta del parco è stata inoltre discussa con l'UFAM e l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale ha esaminato in via preliminare la Scheda P5 del Piano direttore con esito positivo.
Sono pertanto stati intrapresi i passi necessari affinché il progetto di parco nazionale fosse conforme con le disposizioni federali e cantonali in materia.

4. **Il Consiglio di Stato ritiene corretto che la redazione di un documento altamente vincolante e di ordine superiore come il PUC sia stata in parte assegnata a una ditta privata interessata ad accaparrarsi ulteriori mandati?**

Dal momento che le procedure del PUC e della Carta del parco devono essere coordinate e sono determinanti, unitamente al Piano direttore, per l'applicazione diretta delle regole e la messa in opera degli obiettivi del parco nazionale, si è ritenuto opportuno attribuire il mandato per la redazione del PUC alla stessa ditta incaricata di collaborare alla redazione della Carta.

5. **Come valuta il Cantone la situazione, le conseguenze in caso di approvazione dell'adesione da parte del Comune di Brissago al PNL, tenuto conto che il patriziato (che detiene più del 95% del territorio) si è espresso negativamente in assemblea?**

La procedura di istituzione di un parco nazionale deve seguire le norme del diritto pianificatorio. Pertanto i Patriziati, nella loro qualità di proprietari fondiari, hanno la possibilità di presentare le proprie osservazioni durante il periodo di pubblicazione, rispettivamente di presentare ricorso contro la decisione concernente l'adozione del Piano di utilizzazione cantonale.

6. **È previsto un quorum di approvazione nella votazione del 10 giugno che giustificherebbe un'eventuale applicazione del diritto superiore (quindi di un'adesione coatta al progetto PNL) nei confronti dei Comuni in cui il voto desse un riscontro negativo?**

Non è previsto un quorum di approvazione nell'ambito della votazione del 10 giugno. In caso di mancata adesione al parco da parte di uno o più Comuni, Confederazione, Cantone ed ente responsabile del parco dovranno valutare se saranno ancora soddisfatti i requisiti territoriali richiesti dalla legislazione federale per l'ottenimento del marchio "parco nazionale".
Le basi legali che definiscono i parchi d'importanza nazionale stabiliscono un principio fondamentale per il conferimento del marchio: il coinvolgimento delle popolazioni locali attraverso un processo partecipativo e democratico. Il risultato della votazione del 10 giugno sarà pertanto inequivocabile e determinante. Non è intenzione del Consiglio di Stato, nel rispetto del principio sopra accennato, forzare l'adesione di un Comune al parco nel caso in cui il consenso della popolazione non fosse dato. Si precisa, a scanso di equivoci, che non sussistono in ogni caso le basi legali per un'adesione "coatta" di Comuni.

7. **Perché così tanta riluttanza ad esibire una copia del testo dell'accordo transfrontaliero sul PNL? Perché l'incontro del 26 marzo per la firma di quell'accordo avrebbe dovuto rimanere segreto? Cosa c'è da nascondere o da mantenere tanto confidenziale in quell'accordo? Si chiede pertanto che questo fondamentale documento legato al PNL, da siglare in zona cesarini (se non oltre) venga reso pubblico al più presto, prima della votazione.**

Il testo dell'intesa tecnica tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'UFAM è stato pubblicato il 15 maggio scorso nelle pagine web dell'UFAM. L'accordo è stato firmato dalle parti il giorno precedente, per cui non ha potuto essere reso pubblico precedentemente.

8. **Perché non vengono trasmessi sollecitamente i consuntivi dettagliati del PNL?**

I consuntivi del progetto PNL sono trasmessi in questi giorni a chi li ha richiesti.

9. **Dopo parecchie richieste si è potuto apprendere che il progetto PNL è stato gestito dall'Ente autonomo "Progetto PNL" appositamente creato dall'ERS-LV. Visto che questo Ente autonomo ha fruito di importanti finanziamenti pubblici, è naturale chiedersi: A quali modalità di revisione e di rendicontazione sottostanno i conti del Progetto PNL? Il Cantone ha verificato se l'Ente "Progetto PNL" abbia correttamente applicato la legge sulla trasparenza e la legge sulle commesse pubbliche?**

Dopo verifica da parte di una società di revisione privata, i conti del PNL sono approvati dall' Ufficio Presidenziale e dal Consiglio del Parco; in seguito dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea dell'ERS, per poi essere trasmessi al Dipartimento delle finanze e dell'economia, al Dipartimento del territorio e all'UFAM. Il Cantone può inoltre esercitare la vigilanza finanziaria su questo progetto per il tramite del Controllo cantonale delle finanze.
Dalle informazioni ricevute la Legge sulle commesse pubbliche è rispettata.

10. **Dalle informazioni finora raccolte si apprende che il Consiglio di Stato intenderebbe versare i contributi ricorrenti al PNL attraverso un credito nel gruppo 52 (investimenti). Ritiene il Consiglio di Stato che questa sarebbe un'operazione giustificabile per tali crediti ricorrenti? Non dovrebbero essere registrate come uscite della gestione corrente? Non si ritiene sia più corretto stabilire un sistema di messaggi di approvazione a cadenza pluriennale, con tanto di resoconti dettagliati da sottoporre al Gran Consiglio?**

Come avvenuto finora per la fase di istituzione del PNL, i contributi cantonali saranno votati dal Gran Consiglio (messaggi con richiesta di credito quadriennale) e iscritti al conto degli investimenti, compatibilmente alla Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato e relativo Regolamento.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:
Claudio Zali

Il Cancelliere:
Arnoldo Coduri

Copia:
- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (dt-dstm@ti.ch; marco.molinari@ti.ch)